



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

Prot. n. 431/2020 U.

Venezia, 15 aprile 2020

Oggetto: aggiornamento delle misure organizzative a seguito del DL n. 23 del 8.4.2020 per il **periodo dal 16 aprile 2020 al 11 maggio 2020.**

Visto il DL n. 23 del 8 aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020;  
visto il DL n. 18 del 8 marzo 2020 in vigore dal 17 marzo 2020;  
visti gli ordini di servizio emessi il 25 febbraio 2020 e il 9 marzo 2020;  
vista la comunicazione del 9 aprile 2020 prot. 5779/20 del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale;  
vista la comunicazione prot. 144478 del 4.4.20 della Giunta regionale del Veneto allegata alla citata nota del 9 aprile 2020;  
vista la delibera del CSM del 26 marzo 2020 prot. 186/VV/2020 “Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”;  
vista la delibera del CSM del 26 marzo 2020 prot. 13/PP/2020 “Parere sul Disegno di legge n. 1766 atto Senato di conversione del decreto legge 17 marzo 2020”;  
vista la delibera del CSM del 8 aprile 2020 relativa al “Protocollo per la gestione delle udienze tramite collegamento da remoto presso il Tribunale di sorveglianza”;  
sentiti i magistrati nella riunione svoltasi in videoconferenza il 25.3.2020.

Ritenuto che la scrivente ha già adottato in data 30 marzo 2020 misure organizzative ex art. 83 DL 18/20, d’intesa con il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale nonché con presa d’atto della competente autorità sanitaria regionale e del Consiglio giudiziario nella seduta del 8 aprile 2020 (vedi provvedimento prot. 359 del 30.3.2020);  
ritenuto che ai sensi dell’art. 36 del DL 23/20 il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’art. 83 commi 1 e 2 DL 18/20 è prorogato al 11 maggio 2020;  
ritenuto pertanto che **il termine di decorrenza delle misure organizzative adottate ex art. 83 DL 18/20 deve essere prorogato al 12 maggio 2020;**

ritenuto altresì che **per il periodo dal 16 aprile 2020 al 11 maggio 2020** deve essere prorogata l’organizzazione degli affari di competenza collegiale gestiti dal Tribunale di sorveglianza di Venezia già in vigore dal 9 marzo 2020 ai sensi dei DL 11/20 e 18/20, giusta provvedimenti provvisori prot. 260 del 9.3.2020 e prot. 309 del 19.3.2020, già comunicati ai COA del Distretto;

ritenuto che nel periodo in oggetto sono programmate nelle tre sedi le seguenti udienze collegiali: 21 aprile (Venezia), 22 aprile (Padova), 28 aprile (Verona), 5 maggio (Venezia), 6 maggio (Padova);

ritenuto che l’attività giudiziaria del Collegio rimarrà limitata alla trattazione dei soli procedimenti urgenti, con rinvio d’ufficio, fuori udienza, di tutti i procedimenti collegiali già fissati ad eccezione dei seguenti procedimenti:

-procedimenti nei quali sono richieste od applicate misure di sicurezza detentive (casa di lavoro o internamento in REMS anche nella sezione di casa di cura e custodia) anche in relazione a soggetti

liberi e anche in relazione a persone detenute a prescindere dalla richiesta di trattazione del procedimento;

-procedimenti di revoca di misure alternative con sospensione (art. 51 ter o.p.);

-procedimenti relativi ai detenuti, quando gli stessi detenuti o i loro difensori ne chiedono espressamente la trattazione;

-procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza **anche non detentive** (*quali la libertà vigilata e l'espulsione*) **anche relativi a soggetti liberi**, ma solo se gli stessi o i loro difensori chiedono espressamente la trattazione del procedimento.

-procedimenti di cui al ruolo non contenzioso (*in cui non è prevista la comparizione delle parti, con l'espressa previsione della decorrenza del termine di opposizione ex artt. 678 comma 1 bis e 667 c. 4 c.p.p. **dopo il 11 maggio 2020**, scadenza del termine di sospensione di tutti i termini processuali di cui all'art. 36 c. 1 DL 23/20*);

ritenuto che l'elencazione dei procedimenti oggetto di trattazione necessaria, rispetto ai precedenti provvedimenti adottati il 9.3.20 e il 19.3.20, che prevedevano la trattazione indistinta di tutti i procedimenti relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, si è inteso, con il presente provvedimento, escludere i procedimenti relativi alle misure di sicurezza non detentive nel caso in cui non vi sia espressa richiesta di trattazione del procedimento del condannato (sia detenuto che libero) o del difensore, alla luce di una diversa interpretazione dell'art. 83 c. 3 DL 18/20 richiamato dall'art.36 c. 1 DL 23/20, ritenendo di fatto prorogata la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata nel caso in cui non vi sia richiesta di trattazione del procedimento;

ritenuto che, in merito alla richiesta di trattazione del procedimento si indica con il presente provvedimento un termine per la comunicazione (entro la giornata di venerdì nel caso di udienza fissata il martedì ed entro la giornata di lunedì nel caso di udienza fissata il mercoledì), al fine di agevolare la cancelleria e l'organizzazione dell'udienza, essendo in questo periodo pervenute richieste dei detenuti di trattazione e di esame da remoto anche il giorno stesso dell'udienza;

ritenuto di invitare i magistrati a verificare il numero dei procedimenti fissati o da fissare per ogni udienza, secondo i criteri sopra indicati, che non potrà comunque superare il limite di 20 procedimenti, provvedendo a scaglionare, per i procedimenti ancora da fissare, l'orario di chiamata fin dal decreto di citazione (detta limitazione si impone anche per i tempi più lunghi di celebrazione delle udienze con esame da remoto dei detenuti);

ritenuto che l'esame dei detenuti, ai sensi dell'art. 83 comma 12 DL cit., verrà condotto mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati con il provvedimento del DGSIA del 20.30.2020 prot. 4223.ID nei programmi ministeriali *Skype for Business e Microsoft Teams* e solo nell'impossibilità di utilizzo di detti strumenti, salvo espressa rinuncia, verrà disposta la traduzione.

ritenuto che la celebrazione dell'udienza avverrà in modo da consentire la presenza in aula di un numero minimo di persone tale da consentire una distanza tra le stesse di almeno 2 metri in tutte e tre le sedi.

ritenuto di riservarsi di valutare, transitoriamente, nel periodo fino al 30 giugno 2020, la celebrazione dell'udienza collegiale consentendo anche la partecipazione da remoto delle parti e di parte del Collegio, previa interlocuzione con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Venezia e gli Ordini degli Avvocati e le Camere penali del Distretto, anche viste le indicazioni della Circolare del CSM del 26 marzo 2020 e la delibera del 8 aprile 2020 (relativa al "Protocollo per la gestione delle udienze tramite collegamento da remoto presso il Tribunale di sorveglianza");

ritenuto che la presente direttiva vale unicamente per la gestione delle udienze collegiali, essendo rimessa ai magistrati di sorveglianza dei tre Uffici del Distretto la gestione delle udienze monocratiche, pur auspicando l'adesione degli stessi ai medesimi indirizzi sopra indicati al fine di uniformare la giurisprudenza del Distretto:

Ciò premesso,

dispone

1. per il periodo dal 16 aprile al 11 maggio 2020, il **rinvio d'ufficio, fuori udienza, tramite comunicazione mediante PEC ai soli Difensori**, ex art. 83 c. 14 DL 18/20, dei procedimenti relativi ai condannati liberi e relativi ai condannati in misura alternativa provvisoria (anche agli arresti domiciliari esecutivi) nonché dei procedimenti relativi alle persone detenute per cui non vi sia espressa richiesta di trattazione del procedimento e a tutti gli altri procedimenti di cui è esclusa la trattazione:

2. per il periodo dal 16 aprile al 11 maggio 2020, **la trattazione dei procedimenti relativi:**

-alle richieste od applicazioni di misure di sicurezza detentive (casa di lavoro o internamento in REAIS anche nella sezione di casa di cura e custodia) anche in relazione a soggetti liberi e anche in relazione a persone detenute a prescindere dalla richiesta di trattazione del procedimento;

-alle richieste di revoca di misure alternative con sospensione (art. 51 *ter* o.p.);

-ai detenuti, quando gli stessi detenuti o i loro difensori ne chiedono espressamente la trattazione;

-all'applicazione di misure di sicurezza **anche non detentive (quali la libertà vigilata e l'espulsione) anche relativi a soggetti liberi**, se gli stessi o i loro difensori chiedono espressamente la trattazione del procedimento.

-al ruolo non contenzioso;

3. nei procedimenti relativi ai **detenuti**, la cancelleria provvederà ad acquisire dalle Direzioni degli Istituti penitenziari la richiesta di trattazione di ogni singolo procedimento e l'eventuale rinuncia all'esame da remoto mediante sistemi di videochiamata, che dovranno pervenire entro la giornata di venerdì nel caso di udienza fissata il martedì ed entro la giornata di lunedì nel caso di udienza fissata il mercoledì;

4. nei procedimenti in materia di misure di sicurezza relativi a soggetti liberi, la cancelleria provvederà a contattare il Difensore per acquisire la richiesta di trattazione del procedimento anche previo contatto con i loro assistiti;

5. il termine di decorrenza delle misure organizzative **adottate ex art. 83 DL 18/20 con provvedimento del 30.3.2020 prot. 359/2020 è prorogato al 12 maggio 2020**.

Si comunichi ai Magistrati del Distretto, al personale di cancelleria dei tre Uffici addetto agli affari collegiali e a tutto il personale dell'Ufficio di Venezia.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale di Venezia.

Si comunichi ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza.

Il Presidente dott.ssa Linda Arata

